



Consultazione pubblica

riguardante i progetti di regolamento e di guida della Banca centrale europea sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione

Domande e risposte

1 Qual è lo scopo del regolamento e della guida? Quali obiettivi ci si prefigge di raggiungere?

Lo scopo del regolamento e della guida è definire una politica a livello di Meccanismo di vigilanza unico (MVU) per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste in capo alle autorità competenti dalla legislazione bancaria dell'Unione europea, cfr. il regolamento e la quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR, e Capital Requirements Directive, CRD IV) e gli atti delegati. A partire da novembre 2014 la BCE è l'autorità competente per la vigilanza degli enti creditizi significativi nell'ambito dell'MVU; in tale ruolo la BCE ha l'espresso mandato di decidere se e come esercitare queste opzioni.

Il regolamento e la guida sono stati concepiti con l'obiettivo generale di favorire l'armonizzazione delle prassi di vigilanza e l'instaurazione di pari condizioni per gli enti creditizi all'interno dell'MVU, al fine di preservare la stabilità finanziaria e l'integrazione del sistema bancario.

Ove ciò non sia giustificato ad esempio da specificità nazionali, un esercizio non coerente delle opzioni e delle discrezionalità fra i paesi partecipanti all'MVU può infatti alimentare la frammentazione e il rischio nel settore bancario. Il regolamento e la guida oggetto della consultazione mirano all'opportuna armonizzazione delle condizioni di trattamento da parte della BCE, secondo criteri di prudenza e nel quadro del diritto dell'Unione.

2 Quale approccio è stato adottato per armonizzare le diverse opzioni e discrezionalità previste a livello nazionale?

Un numero significativo di opzioni e discrezionalità previste in capo alle "autorità competenti" dalla normativa prudenziale è stato già esercitato a livello nazionale prima del 4 novembre 2014. Ai fini di questo progetto la BCE ha raccolto informazioni sulla pregressa attuazione nazionale, nonché sulle migliori prassi internazionali, sulle indicazioni provenienti dagli organismi preposti alla definizione degli standard internazionali e sul dibattito in tema di policy portato avanti nei

consessi internazionali. In tale contesto, sulla base di analisi qualitative, quantitative e giuridiche, la BCE ha elaborato la propria linea di policy ed esercitato le pertinenti opzioni e discrezionalità, avvalendosi degli strumenti giuridici idonei.

3 Quanto tempo occorrerà per armonizzare le opzioni e le discrezionalità su cui verte il regolamento?

Si prevede che il regolamento sia adottato dagli organi decisionali della BCE e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea intorno a marzo 2016. A partire dalla sua entrata in vigore il regolamento sarà direttamente applicabile alle banche significative e avrà effetto il processo di armonizzazione.

4 Perché sono posti in consultazione due documenti? Qual è la differenza tra questi?

Due strumenti distinti sono oggetto di questa consultazione. Il primo documento, ossia il regolamento, è uno strumento giuridicamente vincolante del diritto dell'Unione, che stabilisce gli obblighi legali applicabili alle banche significative dell'MVU con riferimento al trattamento prudenziale di determinate opzioni e discrezionalità "general". Il secondo documento, la guida, è uno strumento non giuridicamente vincolante che fornisce indicazioni ai gruppi di vigilanza su come valutare singolarmente altre opzioni e discrezionalità, in merito alle quali occorre assumere una decisione "caso per caso".

5 Cosa si intende per opzioni e discrezionalità "general" e opzioni e discrezionalità esercitate valutando "caso per caso"?

La distinzione si basa sulle modalità di esercizio delle opzioni e delle discrezionalità nella pratica. Nel caso delle opzioni generali la BCE può adottare una decisione di policy applicabile a tutte le banche sottoposte alla sua vigilanza, senza che si effettui una valutazione specifica aggiuntiva per ciascuna banca. È ad esempio di carattere generale l'opzione in base alla quale un debitore può essere considerato in stato di default se è in arretrato da 90 o 180 giorni sulle proprie obbligazioni creditizie, poiché la decisione della BCE tra le due alternative si applica a tutte le banche significative. Al contrario, le opzioni e le discrezionalità esercitate "caso per caso" richiedono una valutazione specifica per ogni banca, che di regola presenta una richiesta per beneficiare di un'opzione. Le deroghe sono un esempio tipico di categoria soggetta a una valutazione "caso per caso". La decisione di concedere una deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità dipende, ad esempio, dalla struttura di liquidità e dalla gestione di tale rischio propri di ciascuna banca. È quindi necessaria una valutazione caso per caso da parte della BCE, la quale verifica che la banca interessata possa beneficiare della deroga.

6 **Quante sono le opzioni e le discrezionalità previste dal CRR, dalla CRD IV e dall'atto delegato sul coefficiente di copertura di liquidità? Quante di queste sono trattate nei due documenti della BCE? Quante in ciascuno di essi?**

La legislazione prudenziale non fornisce una definizione ufficiale né un computo delle opzioni e delle discrezionalità. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, la BCE ha identificato oltre 150 opzioni e discrezionalità nel CRR e nella CRD IV, incluse alcune indicate nell'atto delegato sul coefficiente di copertura di liquidità (liquidity coverage ratio, LCR). Tra tutte le opzioni e le discrezionalità esercitabili, l'analisi della BCE si è incentrata su quelle che ricadono nella sua sfera di competenza in quanto autorità di vigilanza nell'ambito dell'MVU. I due documenti oggetto di questa consultazione definiscono la linea di policy per 122 opzioni e discrezionalità, delle quali circa un quarto sono esercitate nel regolamento e tre quarti sono trattate nella guida.

7 **Vi è l'intenzione di trattare in futuro le opzioni e le discrezionalità non incluse in questa fase? Quanto tempo occorrerà per la piena armonizzazione delle regole nell'area dell'euro?**

Alcune opzioni e discrezionalità richiederanno interventi successivi, principalmente da parte dell'ABE e della Commissione europea, per mettere a punto una linea di policy concreta. Inoltre, per talune opzioni e discrezionalità la BCE deve acquisire esperienza dalla valutazione di casi specifici, in vista di precisare ulteriormente la policy e i criteri da applicare. Entrambi i casi sono trattati in una sezione specifica della versione corrente della guida; ci si attende che si metta mano agli interventi successivi a partire dal 2016 in poi, in base anche agli sviluppi normativi.

8 **È stato valutato l'impatto dei cambiamenti proposti?**

L'analisi dell'attuazione e delle prassi nazionali correnti ha evidenziato che l'applicazione del pacchetto di proposte non dovrebbe comportare costi prudenziali e operativi rilevanti e dovrebbe risultare gestibile per le banche. In relazione a determinate opzioni e discrezionalità per le quali gli effetti potrebbero essere significativi, la BCE ha condotto una valutazione di impatto quantitativa e ha previsto adeguati periodi di transizione. Questa valutazione è presentata anche nell'Explanatory Memorandum che correde i due documenti della BCE in consultazione. Ci si attende che la consultazione pubblica possa apportare ulteriori informazioni utili riguardo all'impatto del pacchetto di politiche sulle singole banche.